CORPUS JURIS SPATIALIS

Prof. Gabriella Catalano Sgrosso

Workshop
"Hypersonic:from 100.000
to 400.000 ft"

30 giugno – 1 luglio 2014

CORPUS JURIS SPATIALIS

- --TRATTATO SUI PRINCIPI CHE REGOLANO LE ATTIVITA' DEGLI STATI IN MATERIA DI ESPLORAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO E DEI CORPI CELESTI IVI COMPRESA LA LUNA E GLI ALTRI CORPI CELESTI (TRATTATO SULLO SPAZIO) Washington, Londra e Mosca 27 Gennaio 1967
- --ACCORDO SUL SALVATAGGIO DEGLI ASTRONAUTI IL RITORNO DEGLI ASTRONAUTI E LE RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI LANCIATI NELLO SPAZIO (ACCORDO SUGLI ASTRONAUTI) Washington, Londra e Mosca, 22 aprile 1968
- --CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE PER I DANNI CAUSATI DAGLI OGGETTI SPAZIALI (CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA') Washington, Londra e Mosca, 29 marzo 1972
- --CONVENZIONE SULL'IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI LANCIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO (CONVENZIONE SULL'IMMATRICOLAZIONE), New York 14 gennaio 1975
- --ACCORDO CHE DISCIPLINA L'ATTIVITA' DEGLI STATI SULLA LUNA E SUGLI ALTRI CORPI CELESTI (ACCORDO SULLA LUNA), New York 18 dicembre 1979

TRATTATO SUI PRINCIPI CHE REGOLANO LE ATTIVITA' DEGLI STATI IN MATERIA DI ESPLORAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO E DEI CORPI CELESTI IVI COMPRESA LA LUNA E GLI ALTRI CORPI CELESTI (TRATTATO SULLO SPAZIO) Washington, Londra e Mosca 27 Gennaio 1967

101 ratifiche (al 2013)

- Trattato quadro o Trattato costituzione
- Principi di coesistenza
 e principi di cooperazione

- PRINCIPI DI COESISTENZA

- 4 norme generali (norme consuetudinarie) di diritto internazionale dello spazio:
 - esplorazione ed utilizzazione dello Spazio finalizzati all' interesse generale del' Umanità e cooperazione internazionale per la ricerca (art.I)
 - esplorazione ed utilizzazione libera indiscriminata in condizioni di uguaglianza e in conformità al diritto internazionale (art. I e III)
 - divieto di occupazione o appropriazione (art.II)
 - i danni provocati dagli oggetti spaziali devono essere risarciti anche se sono conseguenza di un comportamento lecito dello Stato cui l'attività è imputabile
- PRINCIPI DI COOPERAZIONE ripresi dalle Convenzioni successive (continua)

(continua)

- Conseguenze del concetto interesse comune dell' Umanità:
 - sfruttamento ed utilizzazione per il Bene comune
 - res communis omnium
 - sic utere tuo ut alienum non laedas
 - first come first served
 - uso pacifico dello spazio
- Articoli rilevanti per l'attività spaziale degli Stati:
 - art. IV divieto posizionamento **armi nucleari e a distruzione di massa** (uso pacifico v. lezione)
 - art. VI responsabilità eccezionale degli Stati anche per entità non governative
 - **art. VII** obbligo al risarcimento per danni (*liability e responsibility*) (responsabilità v. lezione)
 - art.VIII giurisdizione e controllo dello Stato di lancio sull'oggetto immatricolato
 - art. IX debole divieto d'inquinamento dello spazio e della Terra dallo spazio (forward contamination and back contamination)
 - art. XIII apertura ad Organizzazioni Internazionali

ACCORDO SUL SALVATAGGIO DEGLI ASTRONAUTI, IL RITORNO DEGLI ASTRONAUTI E LA RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI LANCIATI NELLO SPAZIO (ACCORDO SUGLI ASTRONAUTI)

Washington, Londra e Mosca, 22 aprile 1968 91 ratifiche (al 2013)

- Si divide in 2 parti:
 - prima parte (artt-1-4)dedicata alla cooperazione tra gli Stati per il recupero, assistenza e restituzione dell'**equipaggio**
 - luogo di recupero (art.1-2-3)
 - riconsegna allo Stato di lancio (art.4)
 - seconda parte (art.5) recupero di un oggetto
 - luogo di recupero
 - informazione Stato di lancio (elementi pericolosi)
 - spese sostenute
 - Partecipazione Organizzazioni internazionali
 - dichiarazione di accettazione
 - maggioranza degli Stati parti contraenti dell'Accordo
 - Applicazione nel caso Unione Sovietica-Canada della caduta dei resti del satellite sovietico COSMOS 954, del 1978
 - Difetto: manca la definizione dello stato giuridico dell'astronauta è considerato solo l'incidente sulla terra e non quello nello spazio

CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE PER I DANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI- 29 marzo 1972

87 ratifiche (al 2013)

- Doppio regime:
- Responsabilità oggettiva assoluta (art. II): danni sulla superficie terrestre
 o nell'atmosfera ad aeromobili in volo prova del danneggiato solo causalità e pregiudizio
- Responsabilità per colpa (art. III): danni nello spazio extraatmosferico
 Su oggetti spaziali o persone sull'oggetto
 Prova del danneggiato : colpa Stato o delle persone di cui risponde
- Responsabilità solidale funzionale (art. V): respons. solidale tra due Stati di lancio e Stato del territorio (accordo) richiesta di risarcimento: a qualsiasi Stato di lancio
- Responsabilità solidale istituzionale (art. XXII): Organizzazioni Internazionali
- **Presupposti**: dichiarazione di accettazione maggioranza dei membri Parti contraenti della Convenzione sulla resp.
- Richiesta di risarcimento: Organizzazione e dopo 6 mesi ai membri della Convenzione
- (continua)

- Soggetti responsabili (art. I):
- Stato di lancio

(continua)

- che fa procedere al lancio
- dal cui territorio si procede al lancio
- Soggetti passivi (art.VII): tutti i soggetti danneggiati
- Esclusioni:

cittadini dello Stato di lancio - ricorsi interni

- stranieri che partecipano alle operazioni –clausola di esonero in accordi di coop.
 - stranieri nelle vicinanze invitati
- Soggetti attivi legittimati ad agire (art. VIII): Stato di cittadinanza
- Stato del territorio del danno
- Stato di residenza
- Danni ad Organizzazioni (art XXII.4)
- Procedure:

via diplomatica (art. IX) – accordi ad hoc

Terzo Stato con rappresentanza diplomatica

- Segretario Generale delle N.U.
- via giudiziaria (art.XI) ricorsi interni (giud. o amm.) da parte dello Stato o del cittadino (rinunzia alla immunità diplomatica)
- Danni (art. I): danni alla salute danni ai beni Stato o cittadino
- danni morali no omogeneità con tutti i sistemi
- danni differiti si art. X.3 termini presentazione domanda
- danni indiretti quando la catena di causalità è affievolita es. inquinamento (si discute, caso per caso)
- (continua)

(continua) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- Commissione per la risoluzione delle controversie
- (artt.XIV-XX)
- Novità della Convenzione:
- responsabilità oggettiva assoluta fondata sul rischio e non sulla colpa
- protezione diplomatica senza il previo esaurimento dei ricorsi interni
- protezione diplomatica di altri Stati e non cittadinanza
- lo Stato danneggiato può anche non essere firmatario della Convenzione
- Difetti della Convenzione:
- manca la definizione di "colpa"
- no ai danni da inquinamento
- arbitrio delle parti a nominare la Commissione
- no forza vincolante della sentenza
- Vantaggi della Convenzione:
- gruppo di norme a protezione delle vittime
- sistema della responsabilità oggettiva assoluta
- Organizzazioni: ESA EUTALSAT

Caso di applicazione dell' Accordo sul recupero e della Convenzione sulla responsabilità (Cosmos 954)

- Caduta di frammenti radioattivi del satellite spia sovietico Cosmos 954 sul territorio canadese 24 gennaio 1978
- reperimento dei frammenti nucleari valutazione di danno differito
- passaggio inoffensivo sullo spazio aereo canadese (norma consuetudinaria)
- soluzione concordata Protocollo di Mosca 2 aprile 1981, oltre l'anno previsto dalla Conv. (risarcimento 3 milioni di dollari canadesi al posto dei 6 milioni richiesti)

--CONVENZIONE SULL' IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI LANCIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO (CONVENZIONE SULL' IMMATRICOLAZIONE)

New York 14 gennaio 1975 54 ratifiche (al 2013)

- Determinazione dello Stato di lancio
- Tenuta del registro nazionale (art.II) e del registro internazionale Segretario Generale N.U.(art.III)
- Art. IV informazioni da fornire per l'iscrizione
 - manca obbligo d'informazione delle misure preventive e di mitigazione del debris spaziale
 - manca obbligo d'informazioni sulla successiva vita o inattività dell'oggetto spaziale
- Importante per determinare lo Stato di lancio che ha la giurisdizione ed il controllo dell'oggetto spaziale in volo e la responsabilità
- immatricolazione solo di oggetti singoli e non di oggetti spaziale complessi come la SSI

Legislazioni nazionali e legislazione italiana

- Legislazioni in ambito europeo:
 - Trattato di Lisbona e nuova competenza dell' Unione Europea
 - conflittualità tra politica industriale dell' ESA e il sistema normativo dell' UE
- importanti legislazioni nazionali
 - Stati Uniti
 - Russia
 - Cina
 - ecc.
- armonizzazione delle legislazioni nazionali in Europa
 - Germania (1998), Regno Unito (1986), Svezia(1982), Belgio (2005)
 - -Francia legge francese n.2998-518 del 3 giugno 2008 relativa alle operazioni spaziali
 - -Italia solo legge italiana di ratifica alla Convenzione sull'immatricolazione 12 luglio 2005
 - ritardo
 - istituisce il Registro nazionale presso l'ASI

Accordo che disciplina l'attività degli Stati sulla Luna e sugli altri corpi celesti

New York, 18 dicembre 1979, 13 ratifiche (al 2013)

(continua)

- Attuali progetti per l'esplorazione e sfruttamento della Luna
- Russia: Prima fase: piccole basi automatiche. Laboratorio astrofisica ai poli e studiare le risorse Lunari
- Seconda fase: invio di cosmonauti (20 giorni)
- Terza fase, in caso di forte interesse scientifico, costruzione di un complesso scientifico-industriale in grado di produrre carburante con le risorse locali.
- Cina:
 - Costruire una base sulla Luna
- Stati Uniti: Lancio di piccoli satelliti esplorativi e sonde che raggiungono la Luna entro 97 gg.
- Lancio di un robot al polo sud (650 milioni di dollari).
- Entro 5 anni astronauti sulla Luna (45 gg.)
- Basi lunari stabili
- ESA :ha concluso il progetto SMART-1: lancio col un razzo Ariane 5 di una sonda. Uso del robot e astronauti
- Giappone: Missione Selene, in orbita lunare per rilevazione dati.
- Sponsor commerciali: logo radio Shack; pilotare il robot collegamento via internet per manovrare le telecamere-

Sfruttamento delle risorse della Luna

- Si ribadiscono i concetti del Trattato sullo Spazio
 - divieto di occupazione e appropriazione (art. 11.2 Acc. Luna)
 - maggiore prevenzione dell'inquinamento verso la Luna e la Terra
 - libertà della ricerca scientifica, di posizionare stazioni con diritto di visita di controllo
- Novità Luna = Patrimonio Comune dell' Umanità
 - Un nuovo regime internazionale, da **negoziare**, vorrebbe riservare una quota parte delle risorse lunari per i PVS che non hanno possibilità attuali (art. 11.3.7 Acc. Luna).
 - Regime non accettato, poche ratifiche, rimane per ora il regime first come first served.